



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI LIVORNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avvocato Michele Rutigliano, in funzione di giudice di pace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del ruolo contenzioso dell'anno 2011, con lettura del dispositivo all'udienza del giorno 21/06/2012
promossa da

J

C.F.: , nata a in il , residente in Livorno, via , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Di Bartolo del foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Cecina via L. Cipriani n. 4, come da mandato a margine del ricorso

-ricorrente-

contro

PREFETTURA DI LIVORNO

rappresentata dal funzionario delegato

- resistente -

Oggetto: ricorso in opposizione avverso il provvedimento Prot. n. AREA 3° emessa dalla Prefettura di Livorno in data 28/07/2011 e notificata al trasgressore in data 30/08/2011 in riferimento a verbale emesso dal Comando VV. UU. Livorno per accertava violazione dell'art. 116/13 del CdS del giorno 08/05/2010

conclusioni

per la ricorrente: “insiste per l'accoglimento del ricorso e per le spese”

per il Comune resistente: “insiste per la carenza di legittimazione passiva del Comune, nel merito conclude per il rigetto”

per la Prefettura resistente: in atti “voglia, pertanto, codesto Ill.mo Giudice di Pace respingere l'avverso ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese. In

subordine, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede che le spese vengano compensate”.

svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 28/09/2011 la sig.ra J proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Livorno e notificato al trasgressore in data 30/08/2011 in relazione a verbale redatto dal Comando dei VV. UU di Livorno in data 08/05/2010 per violazione dell'art. 116/13 del CdS poiché circolava alla guida del veicolo tg DP67721 senza avere mai conseguito la patente di guida, con il quale veniva disposto il sequestro del mezzo ai fini della confisca ai sensi dell'art. 213 comma 2 sexies del CdS. Vista la sentenza di condanna emessa dal G.I.P. Del Tribunale di Livorno n. del 10/03/2011 divenuta esecutiva il 18/05/2011 veniva disposta dalla Prefettura la confisca del mezzo tg D.

Parte ricorrente nel chiedere l'annullamento di tale provvedimento prefettizio sosteneva che il procedimento penale si era concluso con l'applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. ed in sentenza il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Sosteneva pertanto che la disposizione prefettizia è nulla in quanto ha applicato erroneamente la sanzione accessoria della confisca anziché quella del fermo amministrativo, quest'ultima prevista in assenza di reiterazione di reato come nel caso in questione. Assumeva poi che il Prefetto era incompetente circa l'irrogazione della sanzione accessoria che era stata correttamente applicata dal giudice penale ai sensi dell'art. 221 del CDS.

A seguito del decreto di fissazione di udienza, il Comune di Livorno depositava in data 21/10/2011 la propria comparsa di costituzione e risposta rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito rilevava che la Prefettura aveva eseguito la sentenza di condanna emettendo ordinanza di confisca e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 03/11/2011 a seguito della richiesta da parte del Comune di estromissione dalla causa per carenza di legittimazione passiva, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Livorno. Su richiesta di parte ricorrente veniva sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di confisca impugnata.

In data 08/02/2012 si costituiva in giudizio la Prefettura di Livorno

depositando memoria difensiva. Sosteneva la Prefettura che le motivazioni addotte dal ricorrente appaiono infondate, in quanto l'art. 213 comma 2 sexies prevede che venga disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo siano stati adoperati per commettere un reato. Nel caso in questione, asseriva la Prefettura è stata applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo in ottemperanza alla sentenza di condanna, poiché sosteneva che non è il Giudice penale che deve disporre la confisca del mezzo con la sentenza, ma la confisca è la sanzione accessoria che deve essere disposta, in via amministrativa, a seguito dell'accertamento del reato da parte dell'Autorità giudiziaria.

All'udienza del 21/06/2012 la causa veniva decisa sulle conclusioni trascritte in epigrafe e veniva data lettura del dispositivo con riferimento ai seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza di applicazione pena n. del 10.03.2011 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Livorno ha applicato nei confronti della ricorrente, imputata del reato di cui all'art. 116 Cds comma 13, *“perché guidava il motociclo tg. DP67721 senza aver conseguito la patente di guida”*, la pena finale di €1505 di ammenda e ha disposto, visto l'art. 116 c. 18 del CDS, il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di mesi 3.

Il comma 18 dell'art. 116 del CDS prevede che *“Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”*.

Il comma 2-sexies dell'art. 213 del CDS recita: *“È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni”*. (comma inserito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 è stato così sostituito dalla Legge 26 novembre 2006, n. 286).

A prescindere dall'ulteriore questione circa il soggetto competente, nel caso

di specie, ad irrogare la sanzione accessoria (giudice penale secondo il ricorrente o autorità amministrativa ad avviso dell'amministrazione convenuta) ritiene il giudicante che il provvedimento prefettizio impugnato debba essere annullato perché il comma 2-sexies dell'art. 213 del CDS deve essere letto, interpretato e coordinato con il disposto di cui al comma 18 dell'art. 116 del CDS. Quest'ultima norma infatti, nel prevedere che la confisca si applica solo in caso di reiterazione del reato di guida senza patente, senza distinguere tra autoveicoli, motocicli o ciclomotori, deve ritenersi speciale rispetto alla previsione di cui al comma 2-sexies dell'art. 213 del CDS. che nel disporre *sempre la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato*, si riferisce evidentemente ad ogni reato diverso da quello di cui all'art. 116 del CDS che è compiutamente disciplinato da quest'ultima norma. Tale conclusione più si ataglia anche alla locuzione *"in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato"* intendendo il legislatore evidentemente sanzionare più gravemente la commissione di reati commessi a mezzo di veicoli a due ruote e disporre sempre la sanzione accessoria più grave, ritenuta più idonea a contrastare reati odiosi quali gli scippi o ritenuti, nella sua discrezionalità, di maggior pericolo se commessi alla guida di motoveicoli o ciclomotori. In tal senso la decisione della Corte Costituzionale che si è espressa, con sentenza n. 345 del 26 settembre 2007, affermando la costituzionalità del comma 2-sexies dell'art. 213 del CDS con riferimento alla confisca del mezzo a due ruote in caso di guida in stato di ebbrezza, conforta il presente orientamento, dovendosi diversamente porsi la questione di legittimità costituzionale di una norma che punisce, del tutto irragionevolmente, con la confisca del mezzo chi guida un ciclomotore senza patente e con il fermo amministrativo chi guida, senza aver conseguito la patente, un'auto, magari di grossa cilindrata. E' di tutta evidenza quindi che chi guida un veicolo senza patente *"non lo adopera per commettere un reato"*, ovvero non lo utilizza al fine di commettere un reato, ma commette il reato (di guida senza patente) proprio adoperandolo, senza il fine di commettere ulteriori e diversi reati. Solo così interpretate le norme di cui al comma 18 dell'art. 116 del CDS e di cui al comma 2-sexies dell'art. 213 del CDS, possono ragionevolmente coesistere, dovendosi diversamente procedere quantomeno alla revisione e coordinamento delle norme in questione.

Concorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenuto conto della novità della questione e della decisione e della scarsa chiarezza della normativa sul punto.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla sig.ra J contro la Prefettura di Livorno, ogni altra domanda, eccezione o difesa respinte, così provvede:

ACCOGLIE il ricorso ed annulla in ogni sua parte il provvedimento prefettizio impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Livorno, 21/06/2012

Il GIUDICE DI PACE

(Avv. Michele Rutigliano)